



COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE 10930

Adunanza straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

Delibera N. 04 del 19/02/2015

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO TUTELA MINORI TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE,
BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO,
GAGGIANO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE,
VERMEZZO, ZELO SURRIGONE – ANNO 2015**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **dott. Mariano CINGOLANI** che esegue l'appello nominale:

1. Matteo	Motta	Assente
2. Giuseppe	Moschini	Presente
3. Elisa	Farina	Presente
4. Luca	Giani	Presente
5. Nicolò	Roccia	Presente
6. Emilio Felice	Bossi	Presente
7. Fiorenzo Alberto	Canali	Presente

Si constata che risultano presenti n. **6** Consiglieri e assenti n. **1** Consiglieri

Il Sig. Giuseppe Moschini ViceSindaco, assunta la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, ed in particolare l'art. 42 in tema di *Attribuzioni dei consigli* e l'art.30 in materia di *Convenzioni*;
- il vigente *Statuto Comunale*;

PREMESSO:

- che dal 2014 il Comune di Motta Visconti riveste il ruolo di capofila del servizio in oggetto;
- che lo schema di convenzione del Servizio Tutela Minori era stato proposto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27/11/2014 e che lo stesso veniva rinviato a successivo Consiglio in quanto il Comune di Motta Visconti, capofila della convenzione, comunicava che erano subentrate delle modifiche su indicazioni di un Comune aderente;

VISTA pertanto la comunicazione del Comune di Motta Visconti, Comune Capofila, con la quale veniva trasmesso lo schema di convenzione, allegato alla presente (allegato "A");

DATO ATTO che le modifiche sono state apportate all'art.6 dello schema di convenzione, vista la necessità di accogliere la richiesta dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, vincolati alla normativa riguardante le gestioni associate obbligatorie;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione della convenzione per l'anno 2015;

VISTI:

- lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio Tutela Minori – anno 2015, che si compone di n.8 (otto) articoli oltre alle premesse, allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il prospetto dei costi, allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede che i Comuni associati versino al Comune di Motta Visconti, Comune Capo-Convenzione, la quota di € 0,90 pro-capite per abitante a titolo di rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture e del personale dipendente dal Comune stesso;
- che la quota a carico del Comune di Calvignasco, determinata con le modalità di cui al punto precedente, per l'anno 2015, è pari ad € 1.079,10;
- che il Comune di Calvignasco deve inoltre provvedere a versare al Comune di Motta Visconti la somma di € 2.400,00 determinata da n. 4 casi per il costo di € 600,00 a caso per l'anno 2015;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio tutela Minori – anno 2015, che si compone di n.8 (otto) articoli oltre alle premesse, allegato "A";
- 2) DI approvare il prospetto dei costi, allegato "B", che prevede il versamento, da parte dei Comuni associati al Comune di Motta Visconti, Capo-Convenzione, di:
 - a) una quota di € 0,90 pro-capite per abitante, determinando, pertanto, a carico del Comune di Calvignasco una quota annua di € 1.079,10;
 - b) una quota per l'anno 2015 di € 2.400,00 determinata da n. di 4 casi per € 600,00 a caso;
- 3) DI dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il testo della Convenzione;

4) DI demandare agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

Successivamente,

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere;

EFFETTUATA apposita e separata votazione;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI
TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA
DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI,
OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURRIGONE – ANNO 2015**

PREMESSO :

- che la legislazione in materia di Enti Locali (TUEL n. 267/2000), il D.Lgs 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL, anche in materia di servizi sociali, nonché la L. 328/2000, all'art. 6, prevedono che i Comuni determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei Servizi sociali e degli interventi ad essi attribuiti;
- che, al fine di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore dei cittadini, favorire il raggiungimento di economie gestionali, perseguire l'obiettivo dell'omogeneità sul territorio nell'erogazione dei servizi nonché promuovere la messa in rete dei servizi sul territorio, i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, hanno disposto di procedere alla gestione in forma associata del servizio tutela minori;

CONSIDERATO che il modello della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. 267/2000, tra quelli prospettati dal succitato decreto legislativo, appare lo strumento migliore per avviare un processo di gestione intercomunale su base associativa della funzione relativa al servizio tutela minori;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 giugno 1975, n. 382" in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;
- l'Art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" e l'Art. 22, avente ad oggetto "Definizione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la L.R. Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 in merito a "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 4;

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dei Comuni Associati;

Tra le Amministrazioni Comunali di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone,

SI CONVIENE quanto segue :

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, individuano nella presente convenzione la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi

affendenti alla "Tutela Minori", e istituiscono un Ufficio Unico per la gestione associata e coordinata delle attività correlate alla Tutela Minori.

La titolarità della funzione Tutela Minori e la conseguente responsabilità giuridica rimane in capo al Sindaco di ogni singolo Comune in qualità di legale rappresentante.

La sede dell'Ufficio Unico è ubicata nel Comune di Motta Visconti, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capo fila.

Al Comune sede dell'ufficio anzidetto saranno rimborsate a titolo forfettario le spese sostenute per la disponibilità della sede e, ogni altra spesa necessaria per la gestione associata, nonché il coordinamento amministrativo dei servizi e delle attività afferenti alla Tutela Minori, ripartite proporzionalmente nella misura indicata all'art. 4 dalla presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

I Comuni associati, attraverso la presente convenzione, si propongono di concorrere alla tutela dei minori appartenenti ai nuclei familiari residenti con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 e, in particolare:

- sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
- sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare;
- tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
- assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "proseguo amministrativo" decretato dall'autorità giudiziaria;
- assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;
- promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio dei servizi e degli interventi previsti.

I Comuni si impegnano inoltre a perseguire la finalità di ottenere attraverso la gestione associata l'omogeneità delle procedure amministrative e delle modalità operative, permettendo un'ottimizzazione dei tempi, delle risorse e il monitoraggio costante dei dati.

Dovranno inoltre essere elaborate forme di coordinamento e collegamento con il Servizio Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso, capofila distrettuale per garantire uniformità di servizio per l'intero ambito territoriale.

Art. 3 – Sede, funzioni e compiti dell'Ufficio Tutela Minori

L'Ufficio Tutela Minori associato ha sede amministrativa ed operativa in Motta Visconti – Piazza S. Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti (MI) presso il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi – tel. 02/90008125-31 - FAX 02/90009071 – mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it, presso idonei locali individuati dal Comune Capofila.

All'ufficio sarà assegnata un' équipe tecnica.

Si individuano nelle figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo le componenti professionali dell'équipe di base.

L'équipe di base in merito agli interventi di supporto, sostegno e vigilanza di minori in situazione di disagio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- lettura del bisogno;
- valutazione sociale, psicologica e/o psicodiagnostica del caso;
- relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni;
- progetti correlati ad interventi di sostegno al nucleo familiare (ADM, incontri protetti, collegamenti con la scuola, inserimenti in Centri diurni.....) o di sostituzione dello stesso (affido familiare, inserimento in comunità o pronto intervento.....);

- attivazione di collaborazioni progettuali con i soggetti e le reti territoriali esistenti (associazionismo, privato sociale, cooperazione, agenzie educative....);
- collaborazione con i servizi specialistici.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce al Responsabile incaricato dal Sindaco del Comune Capofila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati la direzione dell'Ufficio Tutela Minori associato.

E' demandato a tale Responsabile l'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione del soggetto del terzo settore a cui verrà affidata la gestione del Servizio oggetto della presente Convenzione.

L'ufficio Tutela Minori si avvarrà inoltre per il proprio funzionamento del supporto di personale amministrativo afferente ai servizi di segreteria, protocollo, ragioneria, del Comune Capofila.

Ogni Amministrazione dovrà sempre assicurare, tramite il servizio di segretariato sociale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare il funzionamento del servizio.

Art.4- Costi di gestione

Compete al Comune di Motta Visconti in qualità di Ente capofila, provvedere in sede di predisposizione del bilancio la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Il soggetto a cui verrà affidata la gestione – come individuato al precedente art. 3 - dovrà fatturare le prestazioni direttamente al Comune di Motta Visconti, fornendo la documentazione necessaria ad una corretta verifica dell'attività svolta, al fine di poter adeguatamente rendicontare il servizio svolto ai Comuni convenzionati.

Ogni Comune convenzionato dovrà assicurare adeguato stanziamento a copertura delle spese di gestione del Servizio Tutela Minori, così come determinato annualmente.

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, sono sostenuti dai Comuni associati e sono annualmente quantificati tenuto conto di due componenti:

una quota di cofinanziamento (quota pro capite calcolata tenuto conto della popolazione residente); ed una quota calcolata tenuto conto del numero dei casi seguiti (quota fissa per ogni caso seguito), salvo eventuali conguagli.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento della quota di loro competenza come segue:

- quota di cofinanziamento – entro il 30 marzo;
- il 70% della quota riferita ai casi seguiti entro il 30 luglio,
- il saldo a consuntivazione delle spese rendicontate.

I comuni sottoscrittori si impegnano comunque a concorrere in maniera proporzionale alla copertura totale della spesa sostenuta dal Comune di Motta Visconti per l'affidamento del servizio e dallo stesso debitamente rendicontata.

Art.5 – Sistema di indirizzo e controllo

I Comuni aderenti alla convenzione concordano di istituire la Conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali.

La Conferenza è convocata ed è presieduta dall'Assessore del Comune di Motta Visconti.

La conferenza si riunirà in sedute ordinarie almeno due volte all'anno, il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità. La conferenza è tenuta a verificare congiuntamente alle unità di personale interessate, l'andamento dell'ufficio.

Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di un anno, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, salvo eventuale proroga di un ulteriore anno o approvazione di nuova convenzione. Non è consentito il recesso anticipato fatto salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti partecipanti alla convenzione, che potranno recedere con almeno un mese di preavviso nel caso gli obblighi legislativi in riferimento alle gestioni associate ed unioni di comuni lo rendessero necessario, ferma restando la possibilità di rientrare in convenzione nella forma di Unione di Comuni e salvo che i comuni singoli recedenti e non partecipanti nella suddetta forma di unione non si facciano carico comunque degli obblighi della convenzione stipulata.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo in via bonaria fra le parti, si prevede la costituzione di un Collegio di tre arbitri, quali comuni mandatarie delle Parti, incaricati di definire e transigere la controversia secondo equità.

Gli arbitri saranno nominati da ciascuna parte e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dai primi due.

Il Collegio potrà disporre le più opportune indagini istruttorie e peritali senza formalità di procedura. Il Collegio dovrà comunicare alle Parti la propria determinazione motivata (relativa anche alle spese e ai compensi del Collegio e per la difesa delle Parti e agli obblighi di loro pagamento), che potrà essere assunta a maggioranza, con lettera raccomandata spedita entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio; tale termine sarà sospeso automaticamente dal giorno in cui il Collegio dichiarerà aperta un'indagine istruttoria o peritale al giorno in cui la dichiarerà chiusa.

Le Parti sin d'ora riconoscono alla determinazione del Collegio l'efficacia vincolante di un accordo contrattuale fra loro direttamente intervenuto e si obbligano ad eseguirla secondo buona fede.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, Firmato e sottoscritto.

Comune di

Albairate _____

Besate _____

Bubbiano _____

Calvignasco _____

Cassinetta di Lugagnano _____

Cislano _____

Gaggiano _____

Morimondo _____

Motta Visconti _____

Ozzero _____

Rosate _____

Vermezzo _____

Zelo Surrigone _____

SERVIZIO TUTELA MINORI - RIPARTIZIONE COSTI TRA I COMUNI							
comune	n. abitanti	costo pro-capite	totale quota pro-capite	numero casi	costo caso	totale quota casi	QUOTA TOTALE COMUNE
ALBAIRATE	4.691	€ 0,90	€ 4.221,90	8,5	€ 600,00	€ 5.100,00	€ 9.321,90
BESATE	2.097	€ 0,90	€ 1.887,30	5	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 4.887,30
BUBBIANO	2.376	€ 0,90	€ 2.138,40	4	€ 600,00	€ 2.400,00	€ 4.538,40
CALVIGNASCO	1.199	€ 0,90	€ 1.079,10	4	€ 600,00	€ 2.400,00	€ 3.479,10
CASSINETTA DI L.	1.912	€ 0,90	€ 1.720,80	0	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.720,80
CISLIANO	4.620	€ 0,90	€ 4.158,00	5	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 7.158,00
GAGGIANO	9.008	€ 0,90	€ 8.107,20	6	€ 600,00	€ 3.600,00	€ 11.707,20
MORIMONDO	1.204	€ 0,90	€ 1.083,60	2,5	€ 600,00	€ 1.500,00	€ 2.583,60
MOTTA VISCONTI	7.783	€ 0,90	€ 7.004,70	18	€ 600,00	€ 10.800,00	€ 17.804,70
OZZERO	1.560	€ 0,90	€ 1.404,00	1	€ 600,00	€ 600,00	€ 2.004,00
ROSATE	5.514	€ 0,90	€ 4.962,60	5	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 7.962,60
VERMEZZO	4.057	€ 0,90	€ 3.651,30	9	€ 600,00	€ 5.400,00	€ 9.051,30
ZELO SURRIGONE	1.675	€ 0,90	€ 1.507,50	3	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 3.307,50
TOTALI	47.696		€ 42.926,40	71		€ 42.600,00	€ 85.526,40

COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 19/02/2015

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURRIGONE - ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
Dott. Simone CODEGONDI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL VICESINDACO DI CALVIGNASCO
Sig. Giuseppe MOSCHINI



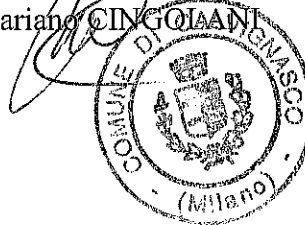
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di C.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal **18 MAR. 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI

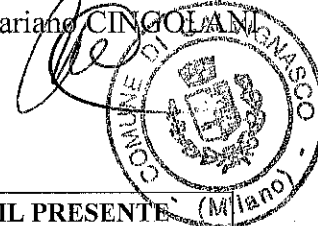


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale:

- ☐ è divenuta esecutiva il ___/___/___ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- ☒ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI



IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE

ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO

COMUNE AL N. REG. 51 DAL 18 / MAR. / 2015 AL 1 / APR. 2015

CALVIGNASCO LI, 18 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Patrizio Parronchi

